



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel:091/7402305 – fax:091/7402478
e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 11/01/2016

prot. n. 13553/USG

Responsabile del procedimento: Funz. amm. vo Dott.ssa M.C. Scalia

e-mail:m.c.scalia@comune.palermo.it)

OGGETTO: Mobilità volontaria e mobilità reciproca. Nota informativa.

E mail

s.pollicita@comune.palermo.it

capogabinettosindaco@comune.palermo.it

Al Sig. Capo di Gabinetto del Sindaco

c.agnello@comune.palermo.it

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Al Sig. Ragioniere generale

a.ferrara@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Acquisizione
Risorse umane

segreteria@sindaco@comune.palermo.it

sindaco@comune.palermo.it

e. p.c.

Al Sig. Sindaco

luciano.abbonato@comune.palermo.it

Al Sig. Assessore al Bilancio e Risorse
finanziarie

collegiodeirevisori@comune.palermo.it

Al Collegio dei Revisori dei conti.

Con riferimento all'argomento in epigrafe, si reputa utile sottoporre all'attenzione delle SS.LL. quanto deliberato al riguardo dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l'Umbria con la pronuncia n. 147 del 12 novembre 2015.

Il Collegio contabile umbro è stato interpellato al fine di esprimere il proprio avviso in ordine alla possibilità per un ente locale sottoposto ai divieti di assunzione di personale previsti all'art. 41, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66¹, per aver registrato tempi medi di pagamento superiori ai limiti di legge, di "ricorrere a procedure di mobilità per trasferimento tra enti locali ed extra compartimentali al fine di sopperire a carenze di risorse in organico", nonché circa l'eventualità per il medesimo ente di "attivare un procedura di mobilità per interscambio e consentire un passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse"

¹ Rubricato : "Attestazione dei tempi di pagamento", ai sensi del quale: "A garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori ai 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimenti a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione...".

In entrambe le fattispecie l'ente richiedente ha invocato, a giustificazione della propria istanza, l'applicazione dell'art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165².

La Corte, riguardo al primo quesito (mobilità per trasferimento), ha escluso la suddetta eventualità evidenziando il rigido divieto contenuto nell'art. 41 del D.L. 66/2014 citato nonché l'esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in merito, precisando, altresì, che *“il legislatore, con il citato art. 41, ha inteso sanzionare con il blocco delle assunzioni di personale le amministrazioni che non rispettano i tempi di pagamento prefissati dalla norma. La ratio sanzionatoria delle disposizioni mira infatti ad incentivare la corretta pianificazione di cassa degli enti interessati ed a promuovere il regolare assolvimento delle obbligazioni contratte, senza ritardi patologici che, oltre a porsi in contrasto con le norme comunitarie, legittimerebbero la corresponsione di interessi, generando oneri latenti a carico dei conti e dei relativi equilibri”*.

Invero, il dato letterale utilizzato dal legislatore *“non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”* evidenzia la portata generale ed omnicomprensiva del divieto di assunzione.

Rilevando, inoltre che *“il passaggio di un dipendente da una amministrazione ad un'altra comporta per l'ente ricevente un incremento della spesa corrispondente all'onere della risorsa organica acquisita, equiparabile, dal punto di vista sostanziale, ad un nuova assunzione, che la norma di cui all'art. 41, più volte citato, mira ad evitare, vietando all'ente per il periodo indicato di procedere ad assunzioni di qualsiasi genere”*, il giudice contabile ha respinto l'ipotesi di assunzioni a titolo oneroso, anche attraverso le procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001 per ricoprire posti vacanti in organico e sopperire quindi a carenze di personale.

Con riferimento al secondo quesito (mobilità compensativa o per interscambio), infine, la Corte, ha ritenuto che la questione, all'opposto, andasse risolta in termini positivi.

Sicché, rammentando la disciplina contenuta nell'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325³, il Collegio ha concluso che *“la mobilità qualora improduttiva di variazioni dell'organico e di nuove ulteriori spese per le amministrazioni coinvolte, e dunque neutra dal punto di vista finanziario, deve ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 41, più volte richiamato, permettendosi così a due dipendenti di profilo professionale corrispondente, di scambiare l'amministrazione di appartenenza, previo nulla osta degli enti coinvolti”*.

Quanto sopra si rappresenta anche ai fini delle opportune valutazioni di competenza.

Distinti saluti

***Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua***

² Rubricato: *“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”*, ai sensi del quale: *“Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma , i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti...”*

³ Ai sensi del quale: *“E' consentito in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparti, nei casi di domanda congiunta di compensazioni con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”*.